



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

- Provincia di Padova -

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BORATTO GERRY

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BORTOLINI GIUSEPPE

[] soggetta ad invio alla Prefettura

N. del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

.....
e vi rimarrà per 15 giorni.

Contestualmente viene trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BORTOLINI GIUSEPPE

La presente copia è conforme all'originale

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Bortolini)

OGGETTO

NUOVA DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO E INDIVIDUAZIONE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE E/O PARZIALMENTE METANIZZATE. ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di gennaio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

BORATTO GERRY	SINDACO	P
LAGO VALTER	VICE SINDACO	P
SERATO LUISA	ASSESSORE	P
GRIGOLON GIANFRANCO	ASSESSORE	P
ZANCHIN GIUSEPPE	ASSESSORE	P
SALVALAGGIO GIOVANNI	ASSESSORE	P
LAGO SONIA	ASSESSORE	P
BOLZON GIANFRANCO	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il sig. BORTOLINI GIUSEPPE Segretario Generale.

Il sig. BORATTO GERRY nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 comma 3 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to.....

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 12, comma 4, della legge n. 488/1999 ha sostituito la lettera e) del comma 10 dell'art. 8 della legge n. 448/1998, relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati come combustibili per il riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione alle frazioni non metanizzate ubicate nella zona climatica E, appartenenti a Comuni anch'essi ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. n. 412/1993, individuate annualmente;
- l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 268/2000, convertito con modificazioni nella legge n. 354/2000, modificato dal comma 3 dell'art. 27 della legge n. 388/2000, ha precisato che debbano intendersi per frazioni di Comune le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le case sparse, al di fuori del centro abitato ove si trova la Casa Comunale;
- il territorio di questo Comune risulta parzialmente metanizzato ed inserito, come dalla tabella allegato A del D.P.R. n. 412/1993, nella zona climatica E;
- l'art. 13, comma 2, della legge finanziaria 2002 ha confermato per gli anni 2002-2003 le agevolazioni di cui sopra, estendendone i benefici alle frazioni non metanizzate (quali porzioni edificate ivi comprese le aree su cui ricadono case sparse, come espressamente sancito dal citato D.L. n. 268/2000 convertito in Legge n. 354/2000) dell'intero territorio comunale dei comuni di zona E parzialmente metanizzati ed inoltre ha eliminato il riferimento discriminatorio (tra i cittadini titolari di impianti termici in zone non metanizzate) del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale quale ambito territoriale espressamente escluso dalle agevolazioni ai sensi dell'art. 27 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21.1.2013 avente quale oggetto: "Individuazione vie del territorio comunale non metanizzate e/o parzialmente metanizzate. Anno 2013";

CONSIDERATO che la legge finanziaria 2010 non ha prorogato l'estensione del beneficio all'intero territorio comunale restando salva pertanto l'applicazione alle "...porzioni edificate.....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse" così come precisato dall'Agenzia delle Dogane con nota prot. n. 178604 del 31.12.2009 e prot. n. 5961 del 15.01.2010;

RICORDATA la determinazione in data 30.12.2003 dell'Agenzia delle Dogane, con la quale si precisa che per l'applicabilità della riduzione di prezzo per il gasolio e il GPL impiegati come combustibile per riscaldamento, devono essere individuate da apposita deliberazione le parti del territorio comunale appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di comuni ricadenti nella zona climatica E "ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale";

VISTI:

- lo statuto comunale;
- il D.Lgs.n. 267/2000;

- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile della 4^a Area "Edilizia Privata – Ecologia – Ambiente – Protezione Civile – Manutenzioni" geom. Giuseppe Stefano Baggio;

RITENUTO pertanto, sulla base delle vigenti disposizioni normative di dover individuare le zone comunali per le quali si applica il beneficio fiscale suddetto, nel modo seguente e come meglio evidenziato nella planimetria allegata sub A) al presente provvedimento:

- le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sono quelle **non prospicienti** le strade servite dalla rete di distribuzione di gas metano rappresentata nella nuova planimetria allegata;
- per le porzioni edificate del territorio comunale ubicate nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e non metanizzate, **non si applica** il suddetto beneficio fiscale;
- l'eventuale estensione della rete metanizzata **fa decadere l'applicazione del beneficio** dal momento in cui la rete di distribuzione riceve gas metano dalla rete di gasdotti;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

- 1) di individuare le zone comunali non metanizzate, ai fini dell'applicazione delle misure del beneficio fiscale previsto per i consumi di gasolio e di G.P.L. usati come combustibili da riscaldamento, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998, n. 448, dando atto che il Comune di San Martino di Lupari ricade interamente nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. n. 412/1993, ed è escluso dall'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999 "individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona "E" di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412", come da planimetria parte integrante del presente atto quale allegato sub A);
- 2) di precisare che:
 - le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sono quelle **non prospicienti** le strade servite dalla rete di distribuzione di gas metano rappresentata nella planimetria allegata;
 - per le porzioni edificate del territorio comunale ubicate nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e non metanizzate, **non si applica** il suddetto beneficio fiscale;
 - l'eventuale estensione della rete metanizzata **fa decadere l'applicazione del beneficio** dal momento in cui la rete di distribuzione riceve gas metano dalla rete di gasdotti;
- 3) di demandare al Responsabile della 4^a Area "Edilizia Privata, Ecologia, Ambiente, Protezione Civile, Manutenzioni" geom. Giuseppe Stefano Baggio gli adempimenti conseguenti.

Stante l'urgenza la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, visto l'esito favorevole unanime dell'apposita votazione palese, resa separatamente.

PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

IL RESPONSABILE

F.to BAGGIO GIUSEPPE STEFANO
